

Riunione del 18 dicembre 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai (Relatore)

CAF/8/08/09 – Appello della società Pallavolo Sirio avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 13 novembre 2008 – scioglimento del vincolo tesserata Elisa Mezzasoma

In data 3 settembre 2008, l'atleta Elisa Mezzasoma richiedeva a mezzo lettera raccomandata A/R in via amichevole alla Pallavolo Sirio s.p.a. lo scioglimento del vincolo sportivo, adducendo la cessione da parte della società resistente del titolo sportivo di serie B2/F, campionato alla quale la ricorrente aveva partecipato nella decorsa annata agonistica.

In mancanza di bonario componimento, il 22 settembre 2008 l'atleta presentava ricorso rilevando di aver diritto allo scioglimento coattivo del vincolo ex art. 17 e 34 R.A.T. , evidenziando la sua condizione di mancata crescita tecnica in caso di permanenza con il sodalizio – disputante per l'anno in corso esclusivamente tornei di serie D – che aveva rinunciato ai diritti sportivi relativamente al campionato di B2 femminile.

Con memoria difensiva del 27 settembre 2008 – con tassa versata tardivamente – la Pallavolo Sirio s.p.a. si costituiva in giudizio, confermando l'intervenuta cessione del titolo sportivo, rilevando il mancato raggiungimento della prova circa l'asserita crescita dell'atleta e, infine, chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo ovvero, in subordine, in caso di scioglimento coattivo , la corresponsione di un equo indennizzo, atteso l'indiscusso valore dell'atleta.

La Commissione Tesseramento Atleti, letti gli atti e sentite le parti presenti il giorno dell'udienza, accoglieva il ricorso dell'Atleta Mezzasoma, sciogliendone il vincolo dalla società senza riconoscere alcun indennizzo.

Avverso tale sentenza, pubblicata il 13 novembre 2008, proponeva appello il sodalizio con raccomandata del 25/11/2008, contestando l'interpretazione data dalla C.T.A. agli artt. 17 e 34 R.A.T. sostenendo che, secondo quanto disposto dalla “Guida Pratica” lo scioglimento del vincolo per mancata partecipazione ad un torneo nazionale avrebbe dovuto subire un trattamento differenziato a seconda della ipotesi di “mancata partecipazione”, “rinuncia all'iscrizione” ad un campionato nazionale, ovvero “cessione del diritto sportivo”, differenziando, poi, ulteriormente fra “rinuncia al campionato dopo l'iscrizione” e “ritiro dopo l'inizio del campionato stesso” distinguendo quindi tra le conseguenti ipotesi di “scioglimento di diritto del vincolo” e “sanzione di scioglimento del vincolo”.

La Mezzasoma si costituiva in giudizio contestando quanto sopra dal momento che il sodalizio non aveva mai informato correttamente l'atleta dell'avvenuta cessione dei titoli, fino ai primi di settembre e che, nella medesima occasione, il sodalizio aveva informato l'atleta di voler limitare la propria attività per la stagione al campionato di serie D regionale.

Ribadiva, infine, quanto già esposto in diritto nell'atto introduttivo e confermato dalla sentenza della C.T.A. relativamente all'interpretazione da applicare al caso di specie degli artt. 17 e 34 del R.A.T.

All'udienza del 18 dicembre 2008 sono comparse entrambe le parti che, riportandosi ai rispettivi scritti, insistevano nelle proprie domande.

Motivi di diritto:

Secondo l'art. 17 R.A.T. è indubbio che la cessione del diritto sportivo determina, per gli atleti vincolati con l'associato cedente, la possibilità di richiedere alla C.T.A. lo scioglimento coattivo del vincolo, purché vengano seguite le procedure descritte nel regolamento giurisdizionale.

Il III comma dell'art. 34 R.A.T. stabilisce che "Il vincolo si scioglie in via coattiva..... b) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante"; la norma appare applicabile al caso di specie, non essendo contestata tra le parti la cessione del diritto sportivo per il campionato di serie B2 Femminile nell'annata 2007/2008 e la scelta conseguente di disputare il campionato regionale di serie D, utilizzando in prevalenza elementi selezionati dal vivaio della squadra.

La fattispecie concreta è quindi senz'altro riconducibile all'ipotesi di scioglimento in via coattiva per cessione del diritto sportivo da parte dell'associato vincolante

E' dunque sull'applicabilità nel caso concreto dell'art. 35 , IV comma R.A.T. che si appuntano le doglianze dell'appellante o meglio sulla imputabilità o meno al sodalizio della mancata partecipazione al campionato cui avrebbe avuto diritto a partecipare per intervenuta, volontaria cessione del diritto medesimo.

Ritiene questa Commissione, sul punto, di condividere pienamente i rilievi a suo tempo svolti nella decisione CAF n. 20 del 20.2.1996 allegata in atti dalla stessa parte appellante.

L'aggiornamento della normativa applicabile non ha infatti inciso in alcun modo sulla disciplina di fattispecie analoghe a quella in esame, e, pur con le dovute distinzioni da operarsi caso per caso, deve, in linea di massima ritenersi ancor oggi che " La mancata iscrizione (così come la cessione dei diritti) sia atto unilaterale e volontario del sodalizio, sia nell'ambito dei rapporti con la Federazione che rispetto al rapporto posto in essere con i tesserati" e che "tale comportamento deve in linea di massima essere imputato al sodalizio" cui incomberà l'onere di provare, di volta in volta i motivi di forza maggiore od altro che possano giustificare, ad esclusione o riduzione dell'imputabilità di tale giusta causa, in tutto o in parte tale comportamento.

Quanto sopra non deve comunque indurre nell'equivoco interpretativo - che parte appellante sembra fare proprio - di ritenere il concetto di imputabilità sinonimo del concetto di colpa, così che le "cause di esclusione" sopra menzionate debbano intendersi alla stregua di "esimenti".

Le cause di esclusione dell'imputabilità, che nei casi in esame deve intendersi nel senso della riferibilità di un determinato comportamento e dei suoi effetti giuridici alla volontà e capacità di un soggetto, debbono intendersi quindi come quegli elementi e circostanze idonee ad escludere tale riferibilità, e ciò a prescindere dalla considerazione del valore o disvalore di simile comportamento.

Nel caso di specie, è in tal senso "imputabile" al sodalizio la volontà di non disputare il campionato di serie B2F cui avrebbe avuto diritto e di cedere a terzi il diritto medesimo con pregiudizio per la crescita tecnica dell'atleta, così come esattamente ritenuto nella parte conclusiva della sentenza di primo grado che deve, pertanto essere confermata.

P.Q.M.

La C.A.F. rigetta il ricorso proposto dalla Pallavolo Sirio s.p.a. e dispone l'incameramento della tassa versata.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso 16.01.2009